

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3433}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato TANTALO

Presentata il 5 febbraio 1975

Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia e Lucania
ad alienare terreni al comune di Ferrandina

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 28 marzo 1968, n. 395, l'Ente di sviluppo di Puglia e Lucania fu autorizzato a cedere al comune di Policoro alcuni terreni pari a 650 ettari circa, non utilizzati ai fini della trasformazione agraria e ricadenti nel comprensorio di quel comune.

Nell'identica situazione si trova oggi il comune di Ferrandina, in provincia di Matera, nel cui piano regolatore e specificatamente in

frazione Macchia ricadono 137 ettari circa di terreno non utilizzati dall'Ente di sviluppo.

Poiché l'acquisizione di detti terreni riveste particolare importanza per lo sviluppo del comune, che ha estrema necessità di aree da destinare a finalità economico-sociali, il proponente, ricorrendo nel caso in specie le stesse considerazioni che furono accolte dal Parlamento per Policoro, confida nella sollecita approvazione anche della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'Ente di sviluppo di Puglia e Lucania è autorizzato a trasferire in proprietà del comune di Ferrandina (Matera) i terreni siti in agro di detto comune, frazione di Macchia, della estensione di ettari 137 ricadenti nel perimetro del piano regolatore e non utilizzati ai fini di trasformazione agraria.

La vendita, comprensiva degli immobili e delle infrastrutture eventualmente esistenti sui terreni di cui al precedente comma, sarà effettuata ad un prezzo equo stabilito dal-

l'Ufficio tecnico erariale competente, sentiti l'amministrazione comunale di Ferrandina e l'Ente sviluppo di Puglia e Lucania, tenendo conto della originaria destinazione, delle finalità del trasferimento e del programma di utilizzazione dei terreni.

Il ricavato sarà utilizzato dall'Ente di sviluppo di Puglia e Lucania per l'acquisto di terreni idonei da destinarsi alle attività agricole e all'assegnazione nei poderi e quote ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli atti dipendenti dall'applicazione della presente legge sono esenti da ogni imposta di bollo, di registro e ipotecarie.